



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio V

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici regionali

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di BOLZANO

All'Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca BOLZANO

All'Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di TRENTO

Ai Referenti Regionali per gli esami di abilitazione
libere professioni presso gli Uffici Scolastici Regionali

Ai **Presidenti** delle Commissioni d'esame di
abilitazione alla libera professione di Perito
Industriale e Perito Industriale laureato

PER IL TRAMITE
degli Uffici scolastici Regionali,
le Sovrintendenze
e Intendenze di Trento e Bolzano

Al Presidente del Consiglio Nazionale
dei Periti industriali e Periti
industriali laureati
giovanni.esposito@cnpi.it

e, p.c. Al Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geometri e Geometri laureati
m.savoncelli@cng.it

Oggetto: Valutazione dei diplomi per l'accesso agli esami di abilitazione – sessione 2021 - all'esercizio della libera professione di Perito industriale e Perito industriale laureato.

Nell'imminenza dell'inizio degli esami di abilitazione in oggetto, si ritiene opportuno ribadire quanto già chiaramente espresso con le precedenti note di questo Ufficio n. 16542 del 22 luglio 2019, n.15593 del 2 settembre 2020 e n. 3120 del 13 febbraio 2021 in merito alla questione concernente l'ammissione agli esami – ed il conseguente rilascio del diploma - di abilitazione all'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato ai candidati in possesso del diploma di Geometra conseguito in vigenza del vecchio ordinamento.

AZ/df

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
Tel. 06.58493249-0658495956
antonietta.zancan@istruzione.it
daniela.forconi@istruzione.it

Duole constatare, ancora una volta, che, nonostante il risoluto richiamo, nelle predette note, alla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia, tali disposizioni siano state in buona parte disapplicate anche nella sessione d'esame 2020, svoltasi nel febbraio 2021, con l'ammissione agli esami e rilascio del diploma a candidati sprovvisti di idoneo titolo di studio.

La posizione espressa in merito da questa Direzione Generale – che sarà di seguito nuovamente precisata – è stata inequivocabilmente confermata dalle concordanti pronunce giurisprudenziali relative al contenzioso attivato in varie Regioni, con le quali da un lato sono stati respinti i ricorsi prodotti dai candidati esclusi dagli esami di Perito Industriale in quanto sprovvisti di idoneo titolo di studio e dall'altro, parallelamente, sono stati accolti i ricorsi prodotti dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati avverso l'ammissione ed il rilascio del diploma ai candidati privi del titolo legittimante l'ammissione.

Si precisa che il controllo dei requisiti dei candidati spetta *in primis* ai Collegi professionali territoriali. Inoltre, l'art. 12, comma 1, del D.M. 29 dicembre 1991, n. 445, stabilisce chiaramente la competenza delle commissioni esaminatrici in merito alla concreta verifica del possesso da parte dei candidati dei “*requisiti prescritti per l'ammissione agli esami*”, verifica che viene effettuata nei due giorni che precedono l'inizio delle prove d'esame, dedicati all'insediamento delle commissioni ed alle operazioni preliminari agli esami stessi.

Con le citate note, nel fornire la corretta interpretazione del proprio precedente parere, questa Direzione generale aveva invitato il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ad una più attenta applicazione di quanto indicato nelle Ordinanze ministeriali di indizione degli esami, laddove sono elencati correttamente in modo distinto i diversi titoli di studio di istruzione, avendone valutato l'ammissibilità per l'accesso all'esame di Stato.

L'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 222 del 22 luglio 2021 (Gazzetta Ufficiale - IV^a Serie speciale – Concorsi ed Esami – n. 59 del giorno 27 luglio 2021) di indizione dell'esame di Stato per la sessione 2021 di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, ha espressamente indicato i requisiti di ammissione agli esami predetti, individuando puntualmente ed inderogabilmente i titoli di studio considerati validi a tal fine.

Tanto chiarito si ribadisce che non è possibile ammettere all'esame di abilitazione di Perito Industriale un soggetto in possesso del diploma di Geometra di cui al previgente ordinamento, in quanto ciò sarebbe in contrasto con la normativa di riferimento, nonché con l'Ordinanza Ministeriale n. 222 sopracitata.

Si invitano, pertanto, le Commissioni esaminatrici, nell'ambito dei poteri di controllo ad esse attribuiti dal suddetto DM n. 445/1991, richiamato dall'art. 4, comma 5, dell'O.M. n. 222/2021, a verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami ed a vigilare sul regolare svolgimento delle prove.

Si pregano cortesemente gli Uffici Scolastici in indirizzo di curare la tempestiva diffusione della presente nota a tutti i Presidenti che saranno preposti alle Commissioni d'esame di Perito industriale e Perito industriale laureato.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e resta in attesa di assicurazione di adempimento

Il Dirigente
Antonietta Zancan